

## QUESITI MINISTERO

**1) Nella redazione della graduatoria di merito gli Atenei terranno conto della percentuale della riserva di posti pari al 35% per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del DLgs 59/2017 ("riservisti 3 su 5"), approntando un'UNICA graduatoria, in cui i riservisti con 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 saranno appositamente evidenziati.**

La redazione di una graduatoria unica è in linea con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 694/2023. Qualora un "riservatario" dovesse essere collocato – in base al punteggio conseguito – in posizione utile nella graduatoria, dovrà essere computato nella quota dei posti destinati ai "riservatari".

**2) Qualora un "riservista 3 su 5" classificato al di fuori dei posti riservati (cioè arrivato oltre il 35% dei posti riservati) si qualificasse nei posti disponibili per merito, sarà ammesso al corso.**

Corretto.

**3) Si considerano effettuati 3 anni di servizio su 5 qualora siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, nei precedenti anni (dal 2018/2019 al 2022/2023 inclusi).**

Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 14, della L. 124/1999, inclusa la corrente annualità.

**4) Per i “riservisti 3 su 5”, come per tutti gli altri candidati, per titolo di studio valido per l’accesso alle scuole secondarie, secondo la tabella A del D.P.R. 19/2016, si intendono i requisiti fissati dal D.P.R. 19/2016 + Certificazione unica 24 CFU acquisiti entro il 31/10/2022. Per Infanzia, Primaria e ITP non sono richiesti i 24 cfu.**

Sulla scorta del dato normativo di riferimento, si ritiene corretta la soluzione prospettata.

**5) I “riservisti 3 su 5” accedono direttamente alle prove scritte e possono concorrere come riservisti “esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza” nel senso che non possono presentare istanza come riservisti presso più Atenei. Qualora in un Ateneo risultino posti di riserva non coperti, il “riservista 3 su 5” non ammesso in un altro Ateneo NON può chiedere di essere ammesso alla riserva dell’Ateneo che ha posti riservati non coperti.**

È corretta la soluzione proposta dal quesito, atteso che i riservisti concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza (art. 2, comma 2 del D.M. 694/2023).

**6) Per i “riservisti 3 su 5” deve essere valutato il servizio di sostegno prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola.**

Sì, in quanto non è stato previsto diversamente, pertanto può essere valutato il servizio prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola.

**7) Riserva del 35% - Si chiede come procedere nel caso in cui, calcolando la riserva del 35% sui posti disponibili, i valori corrispondessero ad uno X,5. In quel caso, entrambi i valori (del 65% e del 35%) dovrebbero essere arrotondati per eccesso**

**all'intero superiore, ma così si avrebbe un iscritto in più rispetto ai numeri programmati.**

Fermo restando che i numeri programmati costituiscono un limite non superabile, atteso che la legge definisce - nella materia in questione - una riserva per una categoria di candidati, si ritiene che nel caso prospettato l'arrotondamento per eccesso all'intero superiore sia applicato esclusivamente al calcolo della riserva, allo scopo di salvaguardarne l'applicazione.

**8) Sia per i "riservisti 3 su 5" sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l'anno scolastico 2022/23.**

Corretto, si ritiene che l'ultimo anno per il conteggio del servizio sia l'anno scolastico 2022/23.

**9) Per i candidati con 3 anni su 10 di servizio sul sostegno deve essere valutato ESCLUSIVAMENTE il servizio di sostegno prestato sul medesimo ordine e grado di scuola per cui il candidato si iscrive alla selezione per il corso di specializzazione.**

In questo caso il servizio valutabile deve essere prestato sul medesimo ordine e grado di scuola, così come previsto dalla normativa di riferimento (articolo 2, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ed articolo 1, comma 4, del D.l. 7 agosto 2020, n. 90).

**10) Frequenza - Alla luce delle esperienze dei cicli di specializzazione precedenti e visto il ritardo rispetto allo scorso anno di circa due mesi nell'emanazione del decreto, constatato che la data di chiusura del corso è stata fissata per il 30 giugno**

**2024, i requisiti che il Ministero aveva emanato con la nota del 14/07/2022 “Modalità di erogazione dei corsi del VII ciclo TFA sostegno”, si ritengono validi anche per questo VIII ciclo.**

Corretto, la nota del 14 luglio 2022, prot. n. 17285, che ad ogni buon fine si allega, può ritenersi ancora applicabile.

**11) Frequenza - Si estenderanno a tutti i corsisti i requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 18-bis del D.Lgs. 59/2017 per le lezioni teoriche (erogazione a distanza fino ad un massimo del 20%).**

Ai sensi della norma citata, i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità “sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.”.

**12) Contemporanea immatricolazione - Si chiede se il corso per il sostegno sia compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, specializzazione non medica e master a frequenza non obbligatoria, poiché formalmente la doppia iscrizione in questi casi sarà su anni accademici diversi: 2022/2023 per il sostegno e 2023/2024 per i corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, scuola di specializzazione non medica e master.**

Come previsto dalle FAQ ministeriali del 10 ottobre 2022, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022.

**13) Al ciclo VIII del corso di specializzazione per il Sostegno i candidati per la scuola secondaria, non ITP, possono accedere senza la certificazione dei 24 cfu?**

I candidati per la scuola secondaria, non ITP, possono accedere purché abbiano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.

**14) In caso di candidati impossibilitati alla partecipazione alle prove, secondo quanto previsto dal DL emergenza alluvione, procederemo con nuove prove a settembre ed eventuale ammissione in sovrannumero?**

L'eventuale applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto 1° giugno 2023, n. 61, alla materia in questione è oggetto di approfondimenti.